

b i g n a m i C E R

versione 24-06-23_00:38:54

Indice

Agenda.....	1
Riferimenti.....	1
Uebbinars.....	1
Forma giuridica.....	1
Associazioni (artt. 14 ss. c.c.).....	1
Consorti (artt. 2602 ss. c.c.).....	2
Società consortili (art. 2615-ter c.c.).....	2
Cooperative (artt. 2511 ss. c.c.).....	2
Fondazioni di partecipazione.....	3
Contenuti degli statuti.....	3
I soggetti coinvolti.....	3
Requisiti per far parte della CER.....	4
Diritti dei clienti finali associati.....	4
Ripartizione dei proventi tra i partecipanti.....	4
Meccanismi di incentivazione previsti.....	5
ATTO COSTITUTIVO DELLA COOPERATIVA DI UTENZA «COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DELLA PROVINCIA DI PAPEROPOLI».....	1



Agenda

1. scelta forma giuridica
 1. COOPERATIVE DI UTENZA
 1. a mutualità prevalente
 2. spa [monistico vs dualistico] vs srl [congiuntiva vs disgiuntiva]
 3. soci speciali vs soci finanziatori soci sovventori
 2. COOPERATIVE DI CONSUMO
2. schema relativo per:
 1. atto costitutivo
 2. statuto

Riferimenti

- [Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori](#)
- [CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO](#)
- [Comunità energetiche rinnovabili: Mase e Gse definiscono le regole per incentivi e contributi](#)

Uebbinars

- [Il processo costitutivo di una Comunità Energetica Rinnovabile \(CER\), dalla creazione alla gestione.](#)
- <https://register.gotowebinar.com/recording/23612450337035610?POSTWEBINARCER2603>

Forma giuridica

La CER, comunque, non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo, come profitto dei soci, sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione).

Con la Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell'articolo 42-bis, viene specificato che ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la CER deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, fondazioni di partecipazione, costituito nel rispetto dei requisiti.

Ogni CER è caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

Associazioni (artt. 14 ss. c.c.)

1. Perseguimento di finalità non economiche
2. Possibilità di esercitare attività economica in via accessoria
3. La distribuzione degli utili eventualmente conseguiti è sempre vietata

Possono essere:

1. Riconosciute

1. dotate di personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio degli associati è separato da quello dell'associazione)
2. iscrizione nel registro delle persone giuridiche (tenuto da prefetture o Regioni)
3. costituzione
 1. atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico: contenuti minimi atto costitutivo e statuto:
 2. denominazione
 3. scopo
 4. patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo
 5. sede
 6. norme su ordinamento e amministrazione
 7. diritti e obblighi associati
 8. condizioni ammissione
2. Non Riconosciute
 1. non dotate di personalità giuridica (autonomia patrimoniale imperfetta)
 2. costituzione: no vincoli di forma dell'atto costitutivo

Consorzi (artt. 2602 ss. c.c.)

1. forma associativa tra imprenditori per il perseguimento di determinate finalità
2. scopo di lucro non prevalente: nello statuto delle CER consortili occorrerà indicare la finalità consortile come prevalente rispetto a quella lucrativa
3. possibilità di esercitare attività economica in via accessoria
4. ammessa la distribuzione degli utili eventualmente conseguiti
5. costituzione di un fondo consortile
 1. responsabilità per obbligazioni assunte dal consorzio:
 1. in nome e per conto del consorzio: risponde esclusivamente il fondo
 2. per conto dei singoli consorziati: risponde il fondo e il consorziato interessato solidalmente e illimitatamente
6. con attività
 1. interna: regola i reciproci rapporti tra i consorziati
 2. esterna: prevede un'attività con terzi nell'interesse dei consorziati (i membri CER devono dare mandato alla comunità per richiedere al GSE l'accesso agli incentivi)
 1. costituzione
 1. atto pubblico
 2. iscrizione nel Registro delle Imprese
7. la partecipazione di soggetti non imprenditori è discussa (art. 2602, comma 1, c.c.): in generale si ammettono i c.d. consorzi misti qualora la presenza di soggetti non imprenditori sia necessaria per il conseguimento delle finalità consortili

Società consortili (art. 2615-ter c.c.)

1. ricorso alla forma societaria (sia lucrativa che cooperativa)
2. costituzione: segue le modalità del modello societario scelto (S.r.l. o S.p.A.)

Cooperative (artt. 2511 ss. c.c.)

1. scopo mutualistico: vengono forniti direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato (vantaggio cooperativo può consistere nel fatto che la società offre direttamente ai soci beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato)

2. autonomia patrimoniale: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio
3. trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alle S.p.A.: solo nell'ipotesi in cui il numero di soci sia inferiore a 20 o l'attivo dello stato patrimoniale non superi il milione di Euro, l'atto costitutivo può prevedere l'applicazione della disciplina delle S.r.l.
4. devono partecipare almeno 9 soci (o 3 soci se persone fisiche e forma della S.r.l.)
5. società a capitale variabile (c.d. principio della «porta aperta»)
6. l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione: la decisione è di competenza dell'organo gestore
7. distribuzione degli utili in misura limitata e secondaria
8. costituzione
 1. atto pubblico
 2. deposito presso il Registro delle Imprese

Fondazioni di partecipazione

1. figura giuridica che designa un patrimonio destinato ad uno scopo al quale l'ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto
2. assenza di una disciplina normativa chiara

Contenuti degli statuti

1. regole di riparto
2. regole di gestione
3. criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi;
4. obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile;
5. oggetto sociale corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
6. diritto di ingresso per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;
7. mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, pre concordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
8. condizioni economiche di ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose.

I soggetti coinvolti

L'incentivo riguarda tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, il biogas e le biomasse.

Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Deve essere garantito l'ingresso a tutti i soggetti che presentano le caratteristiche individuate dalle norme.

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:

1. produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia;
2. autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità;
3. consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti "Vulnerabili" e le famiglie a basso reddito.

Requisiti per far parte della CER

1. la partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, ivi inclusi i condomini, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, che siano in possesso dei requisiti previsti;
2. tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione;
3. per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW;
4. possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER;
5. gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica;
6. nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
7. aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
8. per la tariffa incentivante:
 1. la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, deve risultare non superiore a 1 MW;

Diritti dei clienti finali associati

1. mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica;
2. possono recedere in ogni momento, secondo le regole e le indicazioni contenute nello statuto, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
3. regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.

Ripartizione dei proventi tra i partecipanti

Le ripartizioni dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione è lasciata agli accordi privati tra i soggetti partecipanti.

A tal riguardo, nell'ambito del contratto di diritto privato con il quale i soggetti si associano e che, nel caso di comunità di energia rinnovabile, è parte integrante dello Statuto/Atto Costitutivo della comunità, i produttori e i clienti finali individuano un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Meccanismi di incentivazione previsti

1. una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
 1. **resterà in vigore fino a 30 giorni dopo il raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027**
 2. non si applicano all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus.
2. un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA del valore di circa 8 €/Mwh;
3. un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, anche abbinate a sistemi di accumulo, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti (Titolo III del decreto)
 1. Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
 2. nel caso in cui si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie non è possibile accedere ai contributi in conto capitale
 3. costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza (per questi ultimi, si va dai 1.500 €/kW massimi per gli impianti fino a 20 kW ai 1.050 €/kW massimi per gli impianti di potenza compresa tra 600 e 1.000 kW)
 4. sono ammesse le richieste esclusivamente per impianti per i quali non sono stati avviati i lavori di realizzazione¹
 5. domanda a sportello prima dell'avvio dei lavori fino al 31 marzo 2025

La cumulabilità della tariffa incentivante con i contributi in conto capitale (di qualunque tipo, non solo PNRR ma anche regionali o provinciali) è ammessa nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione lineare della tariffa incentivante: nel caso limite che il contributo in conto capitale sia pari al 40% dei costi ammissibili, la tariffa incentivante sarà ridotta del 50%. Se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell'investimento, non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica.

¹ Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

ATTO COSTITUTIVO DELLA COOPERATIVA DI UTENZA «COMUNITÀ ENERGETICA
RINNOVABILE DELLA PROVINCIA DI PAPEROPOLI»
L'anno duemilaventiquattro il giorno trentasei del mese di lugliem-
bre in Nepi presso il mio studio, innanzi a me Dottor Giangiacomo
Pignacorelli in Selci Notaio in Nepi con studio in piazza Stamazza
s.n.c., iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti
di Paperopoli e Topolinia, si sono riuniti i Signori:
(a) Paolino Paperino, nato in Paperopoli (VT, Italia) in data 19
giugno 1934 ed ivi domiciliato in via della Sfiga al n° 17,
cittadino italiano titolare del documento TIPO N° RILASCIATO
VALIDO;
(b) «Banda Bassotti s.n.c.», costituita in Topolinia (VT, Italia)
in data 1 novembre 1951 con sede in Topolinia in via del Furti
al n° 23.
Detti comparenti, cittadini italiani, noti fra loro come asserisco-
no, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono
di ricevere il presente atto in forza del quale
stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e
le eventuali sedi secondarie;
ARTICOLO 2
la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai
requisiti e agli interessi dei soci;
ARTICOLO 3

la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio [2524], i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale [2525];
ARTICOLO 4
il valore attribuito ai crediti [2255] e ai beni conferiti in natura [2324, 2643, n. 10];
ARTICOLO 5
i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci [2528] e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
ARTICOLO 6
le condizioni per l'eventuale recesso [2532] o per la esclusione dei soci [2533];
ARTICOLO 7
le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni [2545 quater];
ARTICOLO 8
le forme di convocazione dell'assemblea [2363], in quanto si deroga alle disposizioni di legge [2538, 2540];
ARTICOLO 9
il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [2542];
ARTICOLO 10
il numero dei componenti del collegio sindacale;
ARTICOLO 11

la nomina dei primi amministratori e sindaci;

ARTICOLO 12

l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costi-
tuzione poste a carico delle società.